

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea;

**VISTO** il Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

**VISTO** l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

**VISTO** l'articolo 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

**VISTO** l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

**VISTO** il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/LTT, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

**VISTO** l'articolo 6, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, ha fissato al 12 per cento il diritto sulla parte della vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00, di cui ai commi precedenti;

**VISTO** l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

**VISTO** il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

**DIREZIONE GIOCHI**

**VISTO** il decreto direttoriale del 15 dicembre 2014, prot. 101848, che ha stabilito che il limite medio di pay-out inferiore al 75% deve essere inteso per l'intero settore delle lotterie ad estrazione istantanea, sia fisiche che con partecipazione a distanza;

**VISTA** la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

**VISTA** la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

**VISTO** l'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 9-bis;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 17 novembre 2022, n. 522466/RU, con la quale sono stati ridefiniti i limiti, minimo e massimo, dei prezzi dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea fissandoli, rispettivamente, in 0,10 euro e 25,00 euro;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 30 gennaio 2024, prot. 60240/RU, con la quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, ad adottare, fra l'altro, atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione differita e istantanea, anche con partecipazione a distanza;

**VISTA** la nota del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. del 14 marzo 2024, con la quale è stato proposto il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata "Ping Pong", ricompresa nel piano marketing dell'anno 2024;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

## DIREZIONE GIOCHI

**VISTA** la nota del 10 aprile 2024, n. 208893/RU, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, valutando positivamente la proposta, ha approvato la lotteria “Ping Pong” autorizzando la produzione dei biglietti;

**RITENUTO**, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Ping Pong”, stabilendone i criteri e le modalità di effettuazione ai sensi dell’articolo 6 della citata legge 26 marzo 1990, n. 62 e dell’articolo 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183;

## IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

### ARTICOLO 1

(OGGETTO)

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Ping Pong”.

### ARTICOLO 2

(PREZZO)

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 0,50.

### ARTICOLO 3

(LOTTI)

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 43.200.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2 per cento sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisi la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

### ARTICOLO 4

(MASSA PREMI)

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 43.200.000 biglietti ammonta a euro 12.528.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all’articolo 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al punto 1.

### ARTICOLO 5

(STRUTTURA PREMI)

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 43.200.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
180	1.000,00
360	200,00
900	100,00
1.800	50,00
10.800	20,00
216.000	10,00
1.296.000	5,00
3.240.000	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'articolo 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

#### **ARTICOLO 6**

(BIGLIETTI)

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, allegato alla presente determinazione, è visionabile sui siti [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) e [www.grattaevinci.com](http://www.grattaevinci.com).
2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.
3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

#### **ARTICOLO 7**

(MECCANICA DI GIOCO)

1. Si devono scoprire i simboli celati dall'immagine di due racchette da ping-pong, una di colore blu e una di colore rosso, e l'importo del "PREMIO", celato da una moneta d'oro recante il simbolo "€". Se sotto l'immagine delle racchette si trovano due simboli uguali si vince l'importo del "PREMIO" rinvenuto sotto la moneta d'oro recante il simbolo "€".

#### **ARTICOLO 8**

(PAGAMENTO DELLE VINCITE)

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. Inoltre, i biglietti non devono essere stati annullati, nei casi previsti, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicato sul sito istituzionale [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it).



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE GIOCHI**

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:

a) il pagamento dei premi fino a euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;

b) il pagamento dei premi da euro 501,00 fino a euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

3. Per le vincite superiori a euro 500,00 è trattenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, un diritto pari al 20 per cento della parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00.

4. La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui all'articolo 9.

## **ARTICOLO 9**

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Con determinazione direttoriale pubblicata sul sito [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui all'articolo 8.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida  
*firmato digitalmente*



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

Allegato

**PING PONG**

Gratta Vinci!

PREMIO

€0,50

PREMI A PARTIRE DA €1 FINO A €1.000

ISTRUZIONI SUL RETRO

QUESTO GIOCO NUOCE ALLA SALUTE  
PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA

01-000 ■

Tanti premi da vincere:			
1.000 euro	100 euro	20 euro	5 euro
200 euro	50 euro	10 euro	1 euro

**ISTRUZIONI**  
Gratta le racchette: se trovi due simboli uguali vinci il PREMIO.

ADM

3083-0000001-000 ■

18+ **GIÒCA SENZA RISPARMIO** Lotterie Nazionali

Il gioco può causare dipendenza patologica. Ulteriori informazioni sulle percentuali e le probabilità di vincita presso i punti vendita e su [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) o [www.grattaevinci.com](http://www.grattaevinci.com)

**PAGAMENTO DEI PREMI E PROBABILITA' DI VINCITA:**  
Per premi da €501 fino a €10.000 (Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 240.000): presentando il biglietto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato per richiedere la prenotazione del pagamento della vincita. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del biglietto rilasciando al giocatore apposita ricevuta.  
Per premi fino a €500 (Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 9,06 esclusi i premi uguali al costo della giocata ai sensi dell'art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018): direttamente presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del biglietto. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali Srl. Ulteriori informazioni sono riportate nel regolamento di gioco consultabile presso il punto vendita autorizzato e nel decreto di indizione pubblicato sul sito istituzionale [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it)

**QUESTO GIOCO NUOCE ALLA SALUTE**  
IL GIOCO D'AZZARDO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI  
TELEFONO VERDE NAZIONALE 800 55 88 22  
PER I DISTURBI LEGATI AL GIOCO D'AZZARDO

SGI